

BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI DI BERGAMO

CIG: 788367566A - GARA N. 7414187

Indice

- 1) Finalità ed oggetto della Concessione**
- 2) Durata della Concessione**
- 3) Valore della Concessione**
- 4) Canone dovuto dal Concessionario**
- 5) Consegna ed utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli spazi da adibire a punto di ristoro durante l'apertura estiva dell'impianto natatorio**
- 6) Oneri a carico del Concessionario**
- 7) Obblighi ambientali**
- 8) Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**
- 9) Modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'eventuale attività di catering**
- 10) Caratteristiche del personale**
- 11) Obblighi nei confronti del personale dipendente**
- 12) Oneri a carico di Bergamo Infrastrutture S.p.A.**
- 13) Controlli e penali**
- 14) Cauzione definitiva** **26**
- 15) Coperture assicurative**
- 16) Revoca della Concessione e cessazione anticipata del contratto per motivi di pubblico interesse**
- 17) Risoluzione anticipata del rapporto per fatto del Concessionario**
- 18) Rilascio dei locali e delle attrezzature concessi in uso**
- 19) Controversie**
- 20) Trattamento dati personali**
- 21) Modifica del contratto**
- 22) R.U.P. e D.E.C.**
- 23) Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n° 136/2010**
- 24) Spese contrattuali**

1) Finalità ed oggetto della Concessione

La Concessione ha per oggetto l'affidamento a terzi, della gestione del servizio BAR presso il "Centro Sportivo Italcementi" ubicato in Bergamo, via dello Statuto, n. 43, da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche "la Concedente").

Il "Centro Sportivo Italcementi" comprende, oltre che una palestra e le vasche coperte e scoperte attrezzate per l'attività natatoria e gli sport acquatici, i locali destinati al servizio BAR, parzialmente attrezzati, come da elenco che viene allegato al presente capitolato (All. 2).

Bergamo Infrastrutture S.p.A. intende individuare, nel rispetto degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), un operatore economico, avente i requisiti specificati nel disciplinare di gara, che eserciti, in regime di Concessione, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali e negli spazi esterni descritti nel prosieguo.

La Concessione conferisce all'affidatario il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da esercitarsi, con orari minimi di apertura analoghi a quelli di apertura al pubblico del "Centro Sportivo Italcementi", presso il quale sono ubicati i locali destinati al servizio BAR, aventi la superficie di circa mq. 950 (novecentocinquanta metri quadrati), così distinti: piano primo circa mq. 175, piano terra circa mq. 220, servizi e disimpegni circa mq. 52, magazzino circa mq. 18, terrazze mq. circa 485.

In proposito si evidenzia che durante il periodo di svolgimento delle attività dei Centri Ricreativi Estivi per i minori organizzati dalla Bergamo Infrastrutture S.p.A., la terrazza superiore verrà utilizzata da lunedì a venerdì per la consumazione del pranzo che verrà somministrato direttamente dall'organizzazione incaricata da Bergamo Infrastrutture S.p.A.

Si precisa che, nell'orario di eventuale apertura serale dell'esercizio, il Concessionario dovrà utilizzare esclusivamente gli accessi ai locali destinati al bar (diversi da quelli posti all'interno dell'impianto natatorio invernale), in quanto l'eventuale utilizzo dei cancelli di ingresso al pubblico al giardino dell'impianto natatorio scoperto dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto, di volta in volta, da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A..

Per tutta la durata della Concessione rimane salva la facoltà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. di organizzare (o di autorizzare terzi allo svolgimento di) particolari manifestazioni sportive e/o ricreative (anche per più giorni consecutivi e per non più di 3 eventi per ogni stagione estiva), con espressa possibilità di provvedere alla gestione autonoma di servizi di catering e di ristorazione rivolti al pubblico ed ai partecipanti all'evento, anche mediante attribuzione di tali servizi a soggetti terzi diversi dall'affidatario della Concessione in oggetto, senza che quest'ultimo abbia diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

Il Concessionario accetta di assumere una serie di obblighi ed oneri accessori, funzionali alla corretta ed efficace gestione del servizio nell'interesse dell'utenza dell'impianto sportivo a cui sono annessi i locali destinati al servizio BAR, che vengono specificati nel presente Capitolato speciale.

Il Concessionario prende atto che il servizio in oggetto viene affidato ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice, e che i locali ed i beni mobili e le attrezzature di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A., gli vengono consegnati solamente in quanto strumentali alla gestione del suddetto servizio, che ha come principali destinatari gli utenti dell'impianto sportivo di interesse pubblico.

Il Concessionario, pertanto, alla cessazione del rapporto, non pretenderà, né avrà diritto ad alcuna somma a titolo di avviamento commerciale, tenuto conto della natura dell'affidamento, avente ad oggetto una concessione di servizi.

I servizi oggetto della Concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, ad eccezione dei casi di forza maggiore, la Concedente potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno e a spese dell'inadempiente, oltre all'applicazione delle penalità previste al successivo art. 14.

2) Durata della Concessione

La durata della Concessione è prevista per l'anno 2019, specificamente per i **tre mesi estivi - decorrenti dal primo fine settimana di giugno al primo fine settimana di settembre 2019**, come sarà indicato in apposito verbale di consegna. La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte della stazione appaltante, alla sua scadenza naturale.

Potrà essere autorizzata l'esecuzione anticipata delle prestazioni, anche in pendenza dei termini per la stipula del contratto di Concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo del Codice, e l'aggiudicatario della Concessione sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni indicategli dalla Società concedente nel pieno rispetto del Capitolato Speciale e delle condizioni indicate nell'offerta tecnica ed economica presentata.

La concedente si riserva la facoltà di disporre il rinnovo espresso della Concessione, per un ulteriore anno (per i tre mesi estivi dell'anno 2020), alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione, in virtù di determinazione da adottarsi entro il 28 febbraio 2020.

La durata è stata calcolata tenendo conto del periodo necessario alla remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli obiettivi contrattuali specifici, come risulta dal PEF previsionale di massima allegato agli atti di gara.

Trascorso il suddetto termine, la Concessione si intenderà risolta di diritto ed in modo automatico, senza necessità di disdetta, con obbligo del Concessionario di rilasciare l'immobile.

In caso di mancato rilascio, l'occupazione dei locali e l'uso delle attrezzature e degli arredi sono da ritenersi senza titolo, con ogni conseguenza e responsabilità di legge.

La Concessione viene affidata limitatamente al periodo di apertura estiva dell'impianto natatorio, corrente, indicativamente, tra il primo fine settimana (sabato/domenica) di giugno e il primo fine settimana (sabato/domenica) di settembre dell'anno 2019, fatto salvo il rinnovo di cui sopra.

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere la Concessione o di sub-concedere a terzi, in tutto o in parte ed anche in modo indiretto, le attività previste dal presente capitolato ovvero l'uso totale o parziale dei locali che gli vengono consegnati da Bergamo Infrastrutture S.p.A. per l'esercizio dei servizi oggetto della presente Concessione.

Non costituisce sub-Concessione e rimane, pertanto, autorizzato l'eventuale affidamento a terzi, in subappalto, di attività puramente accessorie quali, ad esempio, il servizio di *catering* in occasione di particolari manifestazioni ed eventi che prevedano grande afflusso di pubblico e la pulizia dei locali, fatto salvo l'obbligo dell'aggiudicatario di indicare, in sede di gara, le parti del servizio che intende

subappaltare e, in fase esecutiva, di comunicare preventivamente a Bergamo Infrastrutture S.p.A. l'intenzione di avvalersi di terzi operatori, precisandone il nominativo e dimostrandone l'idoneità a svolgere il servizio, ai sensi dell'art.174 del Codice.

Costituisce preciso obbligo del Concessionario comunicare eventuali variazioni nella compagine societaria, al fine di evitare fenomeni elusivi del divieto di cessione del contratto ed al fine di consentire la costante verifica della permanenza, in capo al Concessionario dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipula di contratti pubblici e dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria specificati nel disciplinare di gara, nonché dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dagli artt. 65 e 66 della L.R. Lombardia n. 6/2010, nonché dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3) Valore della Concessione

Il giro d'affari presunto, per il servizio in oggetto per i tre mesi estivi dell'anno 2019, forfettariamente calcolato in base ai dati storici del fatturato realizzato negli ultimi anni, ammonta ad Euro 110.000,00=oltre iva di legge.

Detto valore complessivo, calcolato sulla durata annua della Concessione, aumentata del periodo di eventuale rinnovo di un ulteriore anno, determina il valore complessivo della Concessione, pari ad Euro 220.000,00= oltre iva di legge.

Tale stima, calcolata sulla base di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario allegato al presente Capitolato, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di bar, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del Codice.

I ricavi della gestione del Concessionario deriveranno dallo sfruttamento economico esclusivo del servizio reso all'utenza, il cui corrispettivo sarà versato direttamente dagli utenti fruitori; ne consegue che la gestione della Concessione del servizio comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del Codice, riferito alla possibilità che, in condizioni operative

normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della Concessione incidano sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario.

Si procederà ad una revisione della Concessione ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell'art. 175 del Codice.

4) Canone dovuto dal Concessionario

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere, nel rispetto dei termini essenziali sotto specificati, un canone così determinato:

- **Canone minimo garantito per il periodo di apertura estiva dell'impianto:** Euro 15.000,00 (euro quindicimila), oltre iva di legge, dovuti per il periodo trimestrale di ciascun anno di gestione estiva, da corrispondere, antecedentemente all'avvio del servizio, in unica soluzione, per il primo anno, e per l'eventuale secondo anno, entro e non oltre il 31 maggio.
- **Canone variabile:** determinato in misura percentuale sui ricavi derivanti dall'attività che costituisce oggetto della Concessione non comprensivi di iva (anche denominato "Parte variabile del canone"), da corrispondersi mensilmente in applicazione di quanto in appresso specificato, utilizzando quale misura quella risultante dalla percentuale offerta dall'aggiudicatario, in aumento rispetto alla percentuale minima a base di gara, pari al 5%. Ai fini della determinazione e verifica dell'importo dovuto a titolo di Canone variabile, il Concessionario sarà tenuto a consegnare a Bergamo Infrastrutture S.p.A., entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, ogni documento utile alla determinazione dei ricavi conseguiti nel mese in osservazione ed, in particolare, copia dei registri iva dei corrispettivi e delle vendite, dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante del Concessionario, relativi a ciascun registratore di cassa utilizzato unitamente a tutti gli scontrini di chiusura giornaliera, comunicando l'entità dell'importo ritenuto dovuto a titolo di corrispettivo variabile. Bergamo Infrastrutture S.p.A. procederà, previa verifica ed eventuale rettifica dell'importo determinato dal Concessionario, all'emissione della relativa fattura, che dovrà essere saldata entro e non oltre i successivi 15 giorni.

Fatte salve diverse indicazioni scritte da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A., il canone (sia nella componente fissa, sia nella componente variabile) dovrà essere versato

mediante bonifico bancario (IBAN IT 71 N 0311111101000000020464), alle scadenze sopra specificate.

In caso di ritardato pagamento, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dall'inadempimento del Concessionario, saranno dovuti gli interessi convenzionali pari al tasso determinato *ex D. Lgs. 231/02* vigente al momento della scadenza del termine per il pagamento del canone minimo garantito e dell'importo dovuto a titolo di parte variabile del canone.

Il canone (parte fissa e parte variabile) è dovuto dal Concessionario a fronte del diritto riconosciuto al medesimo di gestire il servizio BAR nei locali del Centro Sportivo Italcementi di Bergamo.

I locali destinati al servizio BAR sono dotati di propri contatori relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefoniche ed il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla voltura dei contratti a suo nome.

L'importo del canone minimo garantito sarà soggetto ad automatico aggiornamento, a partire dall'inizio del secondo anno di Concessione, in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevate dall'ISTAT.

5) Consegna ed utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli spazi da adibire a punto di ristoro durante l'apertura estiva dell'impianto natatorio

Bergamo Infrastrutture S.p.A. consegna al Concessionario, i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, aventi la superficie di circa mq. 950 (novecentocinquanta metri quadrati), nonché le attrezzature individuate nell'elenco allegato al presente Capitolato Speciale (All. 2).

La consegna avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i locali e le attrezzature si trovano attualmente, come visionati dal Concessionario in occasione del sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

Vengono, altresì, consegnati al Concessionario gli spazi, contrassegnati nell'allegato elaborato grafico (All. 1), che potranno essere utilizzati esclusivamente nel periodo di apertura diurna dell'impianto per l'allestimento, a cura e spese del Concessionario, dei punti ristoro e delle attività conformi a quanto da egli proposto in sede di gara.

Qualora l'allestimento degli spazi realizzato dal Concessionario fosse difforme da quello proposto in sede di gara, Bergamo Infrastrutture S.p.A. procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale il Concessionario dovrà adempiere esattamente gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di Concessione.

I locali e le attrezzature di cui sopra verranno consegnati al Concessionario, previa redazione in contraddittorio ed in duplice esemplare di verbale di consegna e di consistenza, che formerà parte integrante della Concessione e nel quale si darà atto dello stato di fatto e di manutenzione.

Nessuna contestazione in ordine allo stato di manutenzione dei locali e dei beni oggetto di Concessione potrà essere avanzata dal Concessionario successivamente alla sottoscrizione del verbale, fermo restando che, con la partecipazione alla gara, il Concessionario si è già dichiarato consapevole dell'attuale stato di fatto dei locali e delle attrezzature oggetto di Concessione, rimossa ogni contestazione e/o pretesa al riguardo.

Il Concessionario assume la custodia dei locali, degli spazi e di tutti i beni oggetto di Concessione, impegnandosi a mantenerli in efficienza ed in perfetto stato di conservazione, usando la diligenza richiesta dalla professione esercitata, fatta eccezione per il solo naturale deterioramento dovuto all'uso (purché conforme alla natura ed alla destinazione naturale dei beni).

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali concessi in uso e dei correlativi impianti elettrici, idraulici e tecnologici, in assenza di preventiva autorizzazione scritta di Bergamo Infrastrutture S.p.A.

Previa autorizzazione da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A., il Concessionario potrà apportare, a sua esclusiva cura e spese, le modifiche, innovazioni o trasformazioni autorizzate, rimanendo, in ogni caso, escluso il diritto del Concessionario a qualsivoglia compenso, indennizzo o rimborso per le spese sostenute per i suddetti interventi.

Le eventuali innovazioni o miglioramenti rimarranno acquisite a favore dell'immobile oggetto di Concessione, restando tuttavia salva la facoltà di Bergamo Infrastrutture

S.p.A. di ottenere la riduzione in pristino prima del rilascio degli immobili a cura e spese del Concessionario.

Tutte le dotazioni, le attrezzature e gli arredi che verranno apportati, ancorché temporaneamente, dal Concessionario dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza e muniti delle certificazioni prescritte dalla vigente normativa.

6) Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione del servizio e dell'attività oggetto di Concessione, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza e le spese per il personale addetto.

Il Concessionario è tenuto a curare l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, oltre che in conformità a quanto proposto in sede di aggiudicazione.

Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, il Concessionario si impegna a mantenere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione della sopravvenuta perdita dei requisiti di cui sopra.

Il Concessionario si impegna ad avvalersi di personale munito della necessaria qualificazione professionale riconoscibile con un apposito cartellino di identificazione all'utenza.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività affidate in Concessione, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nel rispetto del presente Capitolato speciale e della proposta gestionale presentata in sede di gara.

Per tutta la durata della Concessione, è fatto obbligo al Concessionario, con oneri a suo totale ed esclusivo carico, di svolgere tutte le seguenti attività e prestazioni:

- a) gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali e gli spazi oggetto di Concessione, nel rispetto di tutte le leggi vigenti, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bergamo e dei provvedimenti

delle Pubbliche Autorità, nonché di quanto previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto di Concessione, nonché dal progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario;

- b) allestimento dei locali e degli spazi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività ed iniziative promosse dal Concessionario, in conformità al progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario e nel rispetto delle prescrizioni impartite da Bergamo Infrastrutture S.p.A.;
- c) fatta eccezione per eventuali chiusure preventivamente autorizzate per iscritto da Bergamo Infrastrutture S.p.A., garanzia dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per tutto il periodo di apertura estiva dell'impianto natatorio nel rispetto degli orari minimi di apertura del Centro Sportivo Italcementi presso il quale sono ubicati i locali destinati a BAR;
- d) ottenimento delle licenze/autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi, nonché presentazione delle pratiche e/o denunce funzionali all'espletamento dei servizi, come ad esempio:
 - l'idoneità all'attività di somministrazione e di commercio di alimenti e bevande, di competenza della C.C.I.A.A.;
 - la S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cfr. art. 64, comma 1, del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 con notifica sanitaria di cui al Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari); Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio;
 - la Notifica di Impresa Alimentare (cfr. art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari);
- e) dimostrazione del possesso dell'attestazione di frequenza dei previsti corsi H.A.C.C.P. - Hazard Analysis Critical Control Point- da parte dell'O.S.A. - Operatore del Settore Alimentare- responsabile della sicurezza igienico sanitaria degli alimenti (ovvero il responsabile del sistema H.A.C.C.P. del bar, inteso quale sistema di autocontrollo alimentare);
- f) dimostrazione del possesso dell'attestato H.A.C.C.P. da parte di tutti gli addetti alle manipolazioni alimentari (compreso il titolare), ovvero, comunque prima dell'inizio dei servizi oggetto della Concessione, impegno a far frequentare agli

stessi soggetti i corsi H.A.C.C.P., che assolvono l'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 193/2007;

- g) impegno a far rifare i predetti corsi alla scadenza della loro validità;
- h) redazione e conservazione nei locali del bar, del "Manuale di Autocontrollo" delle attività del settore alimentare, anche detto "Piano H.A.C.C.P.", oggetto di verifiche di congruità da parte dell'Azienda Sanitaria;
- i) approvvigionamento:
 - dei materiali di consumo necessari alla corretta preparazione, conservazione, confezionamento, somministrazione e consumo dei prodotti (stoviglie, bicchieri, piatti, tovaglie e tovaglioli di carta, etc.),
 - delle derrate alimentari e dei prodotti ausiliari,
 - di quant'altro in vendita;
- j) manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti elettrici e di terra, idraulici e tecnologici e di tutti gli spazi ad esso pertinenti oggetto di Concessione e dei relativi arredi, garantendo:
 - le verifiche periodiche di legge per la parte di competenza
 - il controllo della tenuta dei serramenti esterni ed interni;
 - il controllo della sigillatura dei rivestimenti;
- k) piccola manutenzione dei locali concessi in uso mediante:
 - sostituzione delle lampadine, comprese quelle ubicate nei vialetti di accesso ai locali concessi in uso;
 - riparazioni semplici degli infissi (maniglie, serrature, ecc.);
 - riparazioni semplici dei rubinetti;
 - riparazione semplice delle attrezzature e degli arredi;
- l) custodia, riordino giornaliero, pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei locali e degli spazi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande, garantendo:
 - lavaggio giornaliero di tutte le pavimentazioni e rivestimenti;
 - lavaggio e disinfezione giornaliera del bancone e degli arredi;
 - lavaggio e disinfezione giornaliera dei servizi igienici;
 - pulizia bisettimanale dei vetri;
 - pulizia degli spazi esterni utilizzati per l'esercizio delle attività;

- m) esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature, macchinari ed apparecchiature elettriche in genere di proprietà del concessionario ed eventuale loro messa a norma;
- n) impegno all'utilizzo dei locali e degli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio in Concessione e delle attività connesse;
- o) conduzione dei locali e degli spazi consegnati con correttezza e diligenza, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni e degli incendi, l'igiene e la sanità;
- p) svuotamento quotidiano di tutti i cestini di raccolta dei rifiuti collocati presso i locali e gli spazi esterni concessi in uso, rispettando il vigente regolamento per la raccolta differenziata e assicurando la necessaria pulizia ed il decoro;
- q) assunzione degli oneri connessi alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività;
- r) pagamento di ogni tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti inerente l'attività esercitata dal Concessionario presso l'impianto;
- s) pagamento di tutte le utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefoniche con obbligo della voltura dei contratti.

Tutti i materiali, compresi asciugamani, sapone, dispenser, carta igienica ecc., le macchine e le attrezzature necessarie per il servizio di pulizia sono a carico del Concessionario.

Tutti gli eventuali arredi e attrezzature acquistati ed installati a cura e spese del Concessionario rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo, che avrà l'obbligo di sgomberarli.

La violazione degli obblighi sopra descritti comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e dalla Concessione e potrà comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario.

7) Obblighi ambientali

Il Concessionario dovrà garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'Amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di bar insiste.

Il Concessionario dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.). Solo per

documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.

8) Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presuppone che il soggetto affidatario della Concessione sia in possesso di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi richiesti per lo svolgimento di tale attività, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali applicabili.

In particolare, il Concessionario dovrà tempestivamente curare tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività oggetto del presente Capitolato, per tutta la durata della Concessione, trasmettendo copia dei titoli autorizzativi a Bergamo Infrastrutture Sp.A..

Il Concessionario ha facoltà di costituirsi in società di progetto ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 50/2016, con capitale sociale di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a far parte del Concessionario sino all'ottenimento dell'ultimo certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall'art.184 del Codice.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede, la partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere trasferita anche anteriormente alla data di ottenimento del certificato di regolare esecuzione nelle seguenti ipotesi:

- qualora un nuovo socio intenda entrare nella compagine del Concessionari a condizione che posseda i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, nessuno escluso, posseduti dal socio uscente in misura non inferiore e comunque senza elusione dell'obbligo di partecipazione al capitale da parte dei soci originari;
- a condizione che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la sottoscrizione del relativo contratto, indicando il nominativo del socio subentrante e producendo tutta la documentazione

idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e comunque sempre previa approvazione del Concedente;

- in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

La società subentrerà nell'esecuzione del contratto e si renderà intestataria di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il soggetto affidatario dovrà, pertanto, essere in possesso, per tutta la durata della Concessione, oltre che dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipula di contratti pubblici e dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria specificati nel disciplinare di gara, anche dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dagli artt. 65 e 66 della L.R. Lombardia n° 6/2010, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n° 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

La mancanza o il venir meno dei suddetti requisiti determinerà l'esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della Concessione, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o la revoca della Concessione.

9) Modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'eventuale attività di catering

I servizi oggetto di Concessione sono esercitati presso un impianto sportivo pubblico, prioritariamente durante gli orari di apertura dello stesso, sicché il Concessionario dovrà garantire una qualità dell'offerta al pubblico ed un decoro degli ambienti appropriato al contesto in cui si svolge l'attività.

È fatto obbligo al Concessionario di:

- realizzare le attività oggetto di Concessione secondo standard prestazionali di elevata qualità, sia con riguardo alla qualità dei generi alimentari offerti e delle materie prime utilizzate, sia con riguardo al rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- assicurare la somministrazione di alimenti e bevande, in conformità alle caratteristiche e condizioni offerte nella proposta gastronomica presentata in sede di gara;

- somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e rispondenti alla normativa vigente;
- trasmettere a Bergamo Infrastrutture S.p.A. prima dell'avvio dell'esercizio di ogni stagione estiva il listino dei prezzi praticati che, fatte salve comprovate ragioni sopravvenute, non potrà essere modificato sino alla stagione successiva;
- esporre chiaramente al pubblico i prezzi delle bevande e degli alimenti presso ciascun punto ristoro attivato. Al fine di agevolare i diversamente abili, dovranno essere resi disponibili al pubblico, presso ciascun punto di ristoro attivato, anche listini-menù redatti su fogli plastificati utilizzando caratteri grafici in maiuscolo, con numerazione delle pietanze, fotografie e con segnali che facilitino la lettura, secondo modelli che dovranno essere preventivamente approvati da Bergamo Infrastrutture S.p.A. a garanzia della fruibilità da parte di tale fascia di utenza;
- comunicare preliminarmente all'inizio dell'attività a Bergamo Infrastrutture S.p.A. il numero dei registratori di cassa installati, che dovranno essere posizionati presso ciascun punto di ristoro attivato, nonché ogni successiva modifica;
- trasmettere, al termine del periodo trimestrale di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio svolto, contenente, a titolo esemplificativo, informazioni relative alla gestione, all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ad eventuali proposte relative al perseguimento degli obiettivi di qualità del servizio e ad eventuali altre problematiche connesse con il servizio stesso. A seguito della relazione, potranno essere effettuate delle riunioni con i rappresentanti designati dalla Concedente, finalizzati alla messa a punto di eventuali obiettivi a breve termine;
- contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni anche fiscali in materia, tutti i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività in Concessione. A tal fine, il Concessionario dovrà posizionare presso ciascun punto di ristoro un registratore di cassa installato a norma di legge. Nello svolgimento della propria attività egli dovrà far confluire tutti i propri incassi nel registro dei

corrispettivi. È, pertanto, fatto obbligo al Concessionario di far rientrare nel registro dei corrispettivi anche tutte le fatture emesse. Ove, per comprovate ragioni, ciò non sia possibile, il Concessionario è obbligato a consegnare a Bergamo Infrastrutture S.p.A. ogni ulteriore documento fiscale utile a svolgere i conteggi e le verifiche previste dall'articolo 5 del Capitolato Speciale, nonché, a semplice richiesta della società, ogni ulteriore documento inerente ai rapporti in corso ritenuto utile ai fini della determinazione del corrispettivo variabile di cui all'articolo 5 del presente Capitolato;

- attrezzarsi per consentire il pagamento anche attraverso bancomat, POS e sistemi similari almeno presso i locali destinati a bar annessi all'impianto sportivo;
- nominare un responsabile del servizio che funga da coordinatore dei servizi e da unico referente nei rapporti con la Concedente. Ogni eventuale variazione del nominativo dovrà essere comunicata ufficialmente alla Concedente;
- formare il personale affinché sia garantita un'alta qualità del servizio reso al pubblico;
- comunicare i nominativi del personale impiegato nella gestione del servizio;
- non arrecare disturbo all'ordine pubblico ed alla pubblica tranquillità nell'esercizio delle attività oggetto di Concessione e, comunque, attenersi a tutte le normative, anche locali, applicabili e ottemperare ai provvedimenti delle Pubbliche Autorità;
- rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto della normativa HACCP di cui al Regolamento CE 852/2004.

Dovrà sempre essere garantita la disponibilità e la somministrazione di prodotti e bevande privi di glutine e di lattosio e di alimenti per vegetariani.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitato almeno nei giorni ed orari di apertura estiva dell'impianto sportivo e dovrà essere svolto nel pieno

rispetto delle normative vigenti per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nella rigorosa osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

I prezzi delle consumazioni e dei servizi dovranno essere esposti al pubblico, con le modalità sopra specificate, in luogo ben visibile e non potranno essere superiori a quelli praticati nella zona per analoghi servizi, fermo restando l'obbligo ad assicurare le proposte promozionali specifiche offerte in sede di gara per tutta la durata della Concessione.

Ai sensi dell'art. 70 della L.R. n° 6/2010, durante gli orari di apertura al pubblico dell'impianto natatorio ovvero nel corso di manifestazioni sportive all'aperto, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, trattandosi di esercizio operante nell'ambito di impianti sportivi.

Il Concessionario si obbliga a destinare gli spazi oggetto della presente concessione esclusivamente allo svolgimento delle attività funzionali all'espletamento del servizio di BAR. È vietata qualsiasi diversa attività, salve specifiche autorizzazioni della Concedente e salvo quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Eventuali attività correlate all'attività di BAR dovranno rientrare sempre nei canoni di decoro e di rispetto dei luoghi, frequentati da minori. La diffusione di musica all'esterno potrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti e non oltre le ore 23.00 se non previa autorizzazione. Eventuali intrattenimenti potranno essere organizzati nel rispetto dei luoghi e nei limiti di disponibilità degli spazi assegnati, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le necessarie autorizzazioni e permessi (SIAE, etc.).

E' vietata l'installazione degli apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2013 e s.m.i.

In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

Nel caso di eventuale ricorso ad attività di *catering*, il Concessionario dovrà avvalersi di fornitori e di personale professionalmente qualificato.

Il Concessionario può esporre all'interno dei locali, sulle pareti e sugli espositori dei prodotti, manifesti e/o messaggi pubblicitari inerenti la propria attività e i prodotti distribuiti, purché armonizzati con l'arredamento dei locali e in linea con la collocazione del bar all'interno di un Impianto sportivo.

Non sono consentiti messaggi pubblicitari in contrasto con l'attività e/o gli obiettivi dell'Impianto sportivo, come ad esempio messaggi politici, messaggi razzisti, messaggi per attività illecite, o comunque non conformi al decoro. La Concedente può richiedere in qualsiasi momento la rimozione di tali messaggi pubblicitari e, nel caso in cui il Concessionario non ottemperi celermente, ha facoltà di risolvere il Contratto.

L'eventuale posa in opera sulle pareti e manufatti esterni di manifesti e/o messaggi pubblicitari targhe, insegne o cartelli reclamistici, quant'anche attinenti l'attività, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Concedente e, nei casi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, dal Comune di Bergamo.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la somministrazione di alimenti e bevande durante l'apertura al pubblico dell'impianto sportivo, è riconosciuta al Concessionario la facoltà di promuovere attività ed iniziative ludiche ed aggregative presso i locali e gli spazi concessi in uso, in conformità alle proposte gestionali per le attività diurne e serali presentate in sede di gara.

Il Concessionario sarà, comunque, tenuto a garantire che le attività ed iniziative da egli promosse non ostacolino e non si sovrappongano con le attività organizzate da Bergamo Infrastrutture S.p.A. (o dalla stessa autorizzate) presso il Centro Sportivo Italcementi.

È riconosciuta a Bergamo Infrastrutture S.p.A. la facoltà di vietare attività o iniziative promosse e/o organizzate dal Concessionario, qualora ritenute in contrasto con le attività organizzate da Bergamo Infrastrutture S.p.A. (o dalla stessa autorizzate) presso il Centro Sportivo Italcementi o, comunque, non conformi alla naturale destinazione dell'impianto o pregiudizievoli per l'ordine pubblico, la pubblica quiete o il decoro.

In caso di particolari eventi o iniziative che il Concessionario intendesse promuovere e che siano tali da consentire di prevedere un particolare afflusso di persone o che siano tali da coinvolgere porzioni del giardino dell'area esterna dell'impianto natatorio, il Concessionario sarà tenuto a richiedere a Bergamo Infrastrutture S.p.A. la preventiva autorizzazione scritta con almeno cinque giorni di anticipo.

Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà o meno rilasciare detta autorizzazione a suo insindacabile giudizio e con la facoltà di imporre limitazioni e dettare prescrizioni.

Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio con il massimo decoro, ordine ed igiene, avvalendosi di personale adeguato sia per numero che per qualifica, in modo da garantire la perfetta continuità e regolarità del servizio.

Gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e provvisti delle certificazioni richieste.

Il Concessionario sarà tenuto a garantire l'osservanza e l'applicazione al personale di cui si avvale, ai propri ausiliari e coadiutori di tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assicurazioni obbligatorie, nonché in materia di igiene, sanità, prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di inadempienze nei versamenti contributivi o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, ovvero altra grave inosservanza relativa alla disciplina dei rapporti di lavoro, il contratto di Concessione potrà essere dichiarato risolto da Bergamo Infrastrutture S.p.A., previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.

È riconosciuta a Bergamo Infrastrutture S.p.A. la facoltà di verificare la regolarità e la correttezza dei versamenti retributivi e contributivi da parte del Concessionario, richiedendo il DURC. Laddove il DURC risultasse non regolare, la Concedente procederà all'escussione della cauzione definitiva per gli importi non versati.

Il Concessionario si impegna a garantire la disciplina del personale impiegato nell'esercizio dell'attività, affinché lo stesso abbia a mantenere un contegno educato, riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza dell'impianto, del personale di Bergamo Infrastrutture S.p.A. e degli appaltatori di cui quest'ultima si avvale per la gestione dell'impianto.

La Concedente avrà diritto di esigere l'allontanamento dalla struttura e dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti particolarmente gravi nei confronti dell'utenza.

In adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, il Concessionario si obbliga a cooperare con Bergamo Infrastrutture S.p.A. nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le attività lavorative che potranno essere svolte all'interno dell'impianto sportivo in oggetto.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività svolta dal Concessionario, per la quale quest'ultimo è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dal D. Lgs. n° 81/2008, nonché dalle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Concessionario, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà prendere atto del DUVRI e dei suoi allegati predisposto da Bergamo Infrastrutture S.p.A., che costituisce parte integrante del contratto di Concessione e del presente Capitolato.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI

A titolo puramente indicativo e non vincolante per la Concedente (la quale si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute opportune, a propria insindacabile discrezione e secondo le necessità, anche sopravvenute, del servizio), si precisa che gli orari di apertura dell'impianto sono i seguenti:

Periodi di apertura estiva (indicativamente dal primo fine settimana di giugno al primo fine settimana di settembre, secondo il calendario annuale):

LUNEDI: 9,30 – 19,00;

MARTEDI: 9,30 – 21,00; escluso agosto per il quale è prevista la chiusura alle ore 19,00

MERCOLEDI: 9,30 – 19,00;

GIOVEDI: 9,30 – 21,00; escluso agosto per il quale è prevista la chiusura alle ore 19,00

VENERDI: 9,30 – 19,00;

SABATO: 9,30 – 19,00;

DOMENICA: 9,30-19,00.

10) Caratteristiche del personale

Il Concessionario dovrà impiegare personale professionalmente qualificato, che sia curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario.

Gli addetti impiegati dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di eventi o manifestazioni straordinarie.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti, nonché adeguatamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro *ex D. Lgs. 81/2008*.

Il Concessionario sarà tenuto a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, che dovrà essere in possesso dei titoli e delle caratteristiche indicate in sede di gara, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni.

In caso di sostituzione del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.

11) Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il Concessionario si obbliga a definire ed instaurare con il proprio personale e/o con ogni proprio ausiliario rapporti conformi alla disciplina legislativa, anche collettiva, vigente e, in tale ambito, dichiara fin d'ora di manlevare e tenere indenne Bergamo Infrastrutture S.p.A..

È essenziale che il Concessionario rispetti tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza *ex D. Lgs 81/2008*, nonché quanto previsto dal DUVRI e dal proprio Documento di valutazione dei rischi.

La predisposizione del Documento di valutazione dei rischi da parte del Concessionario dovrà tenere conto di quanto previsto dal DUVRI.

Il Concessionario si obbliga dunque ad adottare, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale impiegato, degli utenti delle prestazioni rese dal Concessionario, del pubblico nonché di tutti coloro che si trovino nei luoghi ove il servizio deve essere reso.

In particolare il Concessionario recepirà il piano di emergenza interno ed esterno di Bergamo Infrastrutture spa attraverso le istruzioni fornite nel DUVRI, portandole a conoscenza del proprio personale.

Il Concessionario si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Concedente:

- a. da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inosservanza di norme di legge e regolamentari, da parte del proprio personale e/o di ogni suo ausiliario;
- b. dal risarcimento dei danni derivanti da comportamenti ascrivibili a dolo o colpa del proprio personale e di ogni suo ausiliario;
- c. dal risarcimento dei danni subiti dal personale e/o dai suoi ausiliari e che non risultino indennizzati ad opera dell'Inail e/o dalla compagnia assicuratrice;
- d. da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare all'Ente concedente da contestazioni o pretese del personale e/o di ogni ausiliario del Concessionario;
- e. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse conseguire in dipendenza di infortuni e illeciti che dovessero occorrere al personale e/o agli ausiliari del Concessionario, agli utenti delle prestazioni rese dal Concessionario, al pubblico nonché di tutti coloro che si trovino nei luoghi ove il servizio deve essere reso, per fatto imputabile al personale e/o agli ausiliari del Concessionario.

Resta inteso che tutti gli oneri per ottemperare ai presidi ed alle proprie misure di sicurezza sono ad esclusivo carico del Concessionario.

La Concedente è e resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario e il personale e/o gli ausiliari impiegati nelle attività oggetto della Concessione.

12) Oneri a carico di Bergamo Infrastrutture S.p.A.

Sono a carico di Bergamo Infrastrutture S.p.A. esclusivamente gli oneri connessi ad eventuali interventi di natura straordinaria relativi ai locali concessi in uso.

13) Controlli e penali

Bergamo Infrastrutture S.p.A. si riserva il diritto di verificare il buon andamento dei servizi ed il corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico del Concessionario.

A tal fine, Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà effettuare, per il tramite del Direttore dell'esecuzione (DEC), che si potrà avvalere anche di soggetti terzi all'uopo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, ispezioni e controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario e della normativa che regola l'esercizio dell'attività, verificando la qualità dei generi alimentari somministrati, la conformità degli stessi alla proposta gastronomica presentata in sede di gara, lo stato, la pulizia, le condizioni igieniche ed il corretto uso dei beni immobili, delle attrezzature e degli arredi dati in Concessione.

Nei casi in cui Bergamo Infrastrutture S.p.A. rilevasse inadempienze agli obblighi assunti dal Concessionario ovvero infrazioni alle vigenti normative, le contesterà per iscritto al Concessionario, che potrà chiedere di essere sentito e potrà presentare scritti difensivi nel termine, in ogni caso non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della contestazione, che gli verrà assegnato.

Nel caso in cui le giustificazioni fornite dal Concessionario non fossero ritenute adeguate o fondate, Bergamo Infrastrutture S.p.A. applicherà le penali previste dal presente Capitolato speciale nella misura da esso stabilita, che viene accettata dal Concessionario, che, con la sottoscrizione del contratto, dà atto che l'entità delle penali è adeguata all'interesse della Concedente all'esatto adempimento.

Per la riscossione delle somme dovute dal Concessionario a titolo di penale, Bergamo Infrastrutture S.p.A., decorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o emettere fattura, senza necessità di preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Le penali potranno essere applicate nei seguenti casi:

- a) mancata apertura del bar ubicato presso l'impianto o inosservanza degli orari di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o sospensione o interruzione della medesima per causa imputabile al Concessionario. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- b) carenze nella pulizia dei locali, dei servizi igienici, del bancone o degli arredi. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;

- c) inosservanza dell'obbligo di assicurare la disponibilità e la somministrazione di alimenti e bevande privi di glutine, lattosio e di alimenti per vegetariani. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- d) inosservanza dell'obbligo di assicurare la disponibilità di una proposta gastronomica conforme a quanto proposto in sede di gara per quanto concerne standard tecnici di qualità garantita rispetto alle derrate alimentari, alle modalità di preparazione dei pasti, alla varietà, qualità e tipologia dei prodotti offerti, alle proposte rivolte a determinate fasce di utenza ed alle proposte promozionali specifiche. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- e) inosservanza dell'obbligo di esporre al pubblico i prezzi delle bevande e degli alimenti presso ciascun punto ristoro attivato e inosservanza dell'obbligo di rendere disponibili al pubblico, presso ciascun punto di ristoro attivato, listini-menù redatti su fogli plastificati utilizzando caratteri grafici in maiuscolo, con numerazione delle pietanze, fotografie e con segnali che facilitino la lettura, secondo modelli che dovranno essere preventivamente approvati da Bergamo Infrastrutture S.p.A.. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- f) inosservanza dell'obbligo di assicurare una dotazione di arredi ed attrezzature conforme a quelle proposte in sede di gara e dell'obbligo di assicurare l'organizzazione di attività ludiche conformi a quanto proposto in sede di gara. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- g) inosservanza dell'obbligo di richiedere previa autorizzazione alla Concedente per l'affidamento in subappalto dei servizi accessori ammessi dal presente Capitolato. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- h) inosservanza degli obblighi di provvedere alla piccola manutenzione dei locali concessi in uso mediante sostituzione delle lampadine, riparazioni semplici degli infissi (maniglie, serrature, ecc.), riparazioni semplici dei rubinetti, riparazione semplice delle attrezzature e degli arredi. L'importo della penale varierà da un

minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;

- i)** inosservanza dell'obbligo di svuotamento di tutti i cestini di raccolta dei rifiuti collocati presso i locali concessi in uso. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- j)** utilizzo non autorizzato degli spazi o organizzazione di particolari eventi e iniziative in assenza di preventiva autorizzazione. L'importo della penale varierà da un minimo di € 2.000,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 5.000,00 per le infrazioni successive;
- k)** utilizzo di personale privo dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato Speciale. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- l)** mancata sostituzione del personale in servizio, a seguito di richiesta scritta dell'Ente concedente entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- m)** mancato funzionamento del registratore di cassa. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- n)** mancata battitura degli scontrini fiscali. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- o)** mancato invio dei dati e dei documenti relativi ai ricavi dell'attività entro il termine previsto dal Capitolato Speciale. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo per i primi sette giorni sino ad un massimo di € 250,00 per ogni giorno di ritardo a partire dall'ottavo giorno;
- p)** messa in vendita o somministrazione di bevande o alimenti di qualità scadente o mal conservati. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- q)** anche al di fuori dai casi precedenti, qualora il Concessionario svolga le prestazioni contrattuali secondo modalità difformi da quanto prescritto nel Capitolato e da quanto previsto nella proposta gestionale e gastronomica

presentate in sede di gara, Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà applicare una penale che varierà da un minimo di € 200,00 per laprima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;

- r) mancato rilascio dei locali e delle attrezzature di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. consegnati al Concessionario entro il termine previsto dal contratto e dal presente Capitolato Speciale. L'importo della penale sarà di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'indennizzo per l'occupazione abusiva dei locali.

14) Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto a costituire in favore di Bergamo Infrastrutture S.p.A. una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore della Concessione risultante dal Piano Economico-Finanziario presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta economica.

La cauzione definitiva è posta a garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione posta a carico del Concessionario sino all'estinzione di ogni rapporto, comprese le seguenti obbligazioni di pagamento a carico del Concessionario:

- pagamento del canone dovuto dal Concessionario, sia nella parte fissa, sia nella parte variabile;
- risarcimento dei danni causati dal Concessionario ai locali, agli arredi ed alle attrezzature oggetto di concessione, ed agli impianti sportivi a cui essi sono annessi;
- risarcimento dei danni dovuti alla violazione degli obblighi assunti dal Concessionario, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed ordinaria e straordinaria di arredi ed attrezzature;
- pagamento delle penali applicate;
- pagamento ai lavoratori del Concessionario a titolo di retribuzione e TFR;
- pagamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi.

Qualora, durante l'esecuzione del rapporto, Bergamo Infrastrutture S.p.A. abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sulla cauzione definitiva, il Concessionario sarà tenuta a reintegrarla in caso di prosecuzione del rapporto entro il termine assegnato dalla

Concedente, comunque non superiore a giorni quindici, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta del Concessionario: a) mediante versamento in contanti presso la Tesoreria di Bergamo Infrastrutture S.p.A. – UBI Banca – Piazza Vittorio Veneto, Bergamo; (IBAN IT 71 N 0311111101000000020464), b) mediante fideiussione bancaria. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente concedente con espressa rimozione e rinuncia, da parte del garante, ad opporre qualsiasi eccezione, secondo il modello di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

La cauzione definitiva dovrà avere validità per l'intera durata del periodo contrattuale e rimarrà efficace sino ad apposita dichiarazione liberatoria da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A., da rilasciarsi previa verifica delle condizioni dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso da eseguirsi entro 30 giorni dal rilascio dei medesimi e previo accertamento della correttezza dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico del Concessionario.

15) Coperture assicurative

Il Concessionario è l'unico responsabile dei danni da egli stesso o dai suoi ausiliari cagionati a persone o cose nell'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto alla stipula di polizza assicurativa (RCT) presso primaria Compagnia assicuratrice contro i rischi di danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione dell'attività.

In particolare, il Concessionario dovrà essere assicurato con un massimale di almeno € 3.000.000 per sinistro per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi danno o evento che possa essere causato a persone, cose mobili ed immobili, con espresso esonero di Bergamo Infrastrutture S.p.A e del Comune di Bergamo da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'ambito dell'espletamento del servizio, con almeno le seguenti estensioni:

- Preparazione, somministrazione e vendita di pasti, alimenti e bevande; la copertura assicurativa dovrà riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione presso il bar del Centro Sportivo Italcementi e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio per responsabilità civile verso terzi;
- Conduzione dei locali e dei beni oggetto della Concessione;
- Danni a cose in custodia;
- Danni a cose di terzi derivanti da incendi;
- Danni derivanti a terzi per fatto dei dipendenti e degli ausiliari di cui si avvalga il Concessionario, a qualsiasi titolo.

Il Concessionario sarà, inoltre, tenuto alla stipula di polizza assicurativa con primaria Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta.

In particolare, il Concessionario dovrà essere assicurato con un massimale di almeno € 2.000.000 per sinistro per i rischi derivanti dalle attività inerenti o accessorie alla Concessione, con estensione al danno biologico ed ai danni non rientranti nella disciplina INAIL.

Il Concessionario sarà, altresì, tenuto alla stipula di polizza assicurativa "All Risk" per i danni ai beni immobili oggetto di Concessione contro i rischi di incendio, atti vandalici ed eventi calamitosi, con un massimale pari al valore di ricostruzione dei locali, delle apparecchiature e degli arredi oggetto di Concessione e non di proprietà del Concessionario.

Nella polizza di assicurazione a tutela dei beni immobili, attrezzature e arredi oggetto di Concessione deve essere previsto l'obbligo della Compagnia assicuratrice di liquidare i danni derivanti dal sinistro direttamente a Bergamo Infrastrutture S.p.A..

Se l'importo da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose eccedesse i massimali di polizza, ogni onere relativo rimarrà a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere a Bergamo Infrastrutture S.p.A. copia delle polizze assicurative richieste dal presente Capitolato speciale entro venti giorni dalla

richiesta e, in ogni caso, prima della stipula del contratto, nonché a trasmettere la documentazione attestante la regolarità nei pagamenti del premio assicurativo.

Tutte le polizze dovranno prevedere che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia e l'inoperatività della garanzia.

16) Revoca della Concessione e cessazione anticipata del contratto per motivi di pubblico interesse

Il Concessionario prende atto che la Concessione riguarda l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi in locali ubicati nell'ambito di un impianto sportivo di interesse pubblico di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A., società *in house* del Comune di Bergamo.

La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, ovvero per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il perseguimento delle finalità oggetto del presente capitolato.

17) Risoluzione anticipata del rapporto per fatto del Concessionario

Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dagli artt. 65 e 66 della L.R. Lombardia n° 6/2010, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n° 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o ogni altro provvedimento delle competenti Pubbliche Autorità che abbia l'effetto di inibire l'esercizio dell'attività;
- c) arbitrario abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- d) mancato puntuale pagamento del canone dovuto a Bergamo Infrastrutture S.p.A. con le modalità previste dal Capitolato ed alle scadenze ivi previste;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro i termini previsti dal Capitolato Speciale;
- f) reiterata inosservanza alla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

- g) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del Concessionario;
- h) sopravvenute cause ostative previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- i) inosservanza della normativa in materia di assunzione del personale, di igiene e di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
- j) sopravvenienza di sanzione interdittiva alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- k) irregolarità nella posizione fiscale relativa all'esercizio dell'attività oggetto della Concessione;
- l) cessione del contratto o violazione del divieto di sub-Concessione delle attività a terzi;
- m) inosservanza degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi, nei confronti del personale dipendente e degli ausiliari del Concessionario;
- n) ripetute o gravi violazioni delle obbligazioni assunte dal Concessionario;
- o) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario, di suoi dipendenti o collaboratori;
- p) applicazione di più di tre penali contrattuali per la medesima violazione;
- q) applicazione di più di cinque penali contrattuali anche per violazioni diverse.

La risoluzione del contratto si verificherà di diritto nel momento in cui Bergamo Infrastrutture S.p.A., accertata la sussistenza dei presupposti, avrà dichiarato che intende avvalersi della clausola risolutiva, senza necessità di una preventiva diffida.

Inoltre, in ogni altro caso in cui venisse ravvisato grave inadempimento del Concessionario, Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà addivenire alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario, previa specifica contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento e per la presentazione eventuali di controdeduzioni da parte del Concessionario.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che il Concessionario abbia risposto o rimediato all'inadempimento contestatogli, la Concedente può disporre la risoluzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto di Concessione, Bergamo Infrastrutture S.p.A.:

- avrà diritto al pagamento del canone sia nella parte fissa sia nella parte variabile maturato sino al momento della risoluzione;
- potrà immediatamente rivalersi sulla cauzione definitiva;
- si riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Concessionario e dall'interruzione del servizio.

18) Rilascio dei locali e delle attrezzature concessi in uso

Alla scadenza della Concessione e, in ogni caso, di cessazione anticipata della stessa, a qualsiasi causa essa sia dovuta, i locali e le attrezzature concessi in uso devono essere immediatamente rilasciati dal Concessionario in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso.

Al momento del rilascio si provvederà alla redazione in contraddittorio di verbale di stato di consistenza, con rilevamento e stima dei danni arrecati ai beni immobili, alle attrezzature ed agli arredi, non di proprietà del Concessionario, che potranno essere addebitati a quest'ultimo, se non vi ponga tempestivo rimedio.

È facoltà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. decidere se ritenere le eventuali innovazioni o miglioramenti realizzati dal Concessionario, senza obbligo di indennizzo ovvero ordinare la riduzione in pristino a spese del Concessionario.

In caso di mancato rilascio dei locali concessi in uso, saranno dovute, oltre alle somme dovute a titolo di penale, l'indennità giornaliera di occupazione *sine titulo*, convenzionalmente determinata sin da ora in €/die 166,00, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni procurati a Bergamo Infrastrutture S.p.A..

19) Controversie

Ogni controversia che non fosse risolta bonariamente sarà devoluta, in via esclusiva al Foro di Bergamo, al Giudice competente per legge, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20) Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura oggetto del presente

Capitolato speciale, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra esposte. Titolare del trattamento è Bergamo Infrastrutture S.p.A., avente sede in Bergamo Piazzale Goisis, n. 6. PEC: segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it.

E' altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (CRES LT s.r.l. con sede in Pedrengo (BG) ai seguenti indirizzi: e-mail: privacy@pec.bergamoinfrastrutture.it.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

21) Modifica del contratto

Sono ammesse le modifiche del contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 175 del Codice.

22) R.U.P. e D.E.C.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, e dell'accesso agli atti è il Sig. Fabio Previtali (tel. 035/234.917; e-mail fprevitali@bergamoinfrastrutture.it; PEC segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it; Fax. 035/234.280).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del Codice, sarà comunicato all'atto di stipula del contratto di Concessione e, in caso di mancata designazione di altri soggetti, sarà il R.U.P..

23) Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n° 136/2010

Secondo quanto chiarito dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la prestazione del servizio di cui alla Concessione è da considerarsi soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n° 136/2010, garantendone l'osservanza ed il puntuale adempimento.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo

di reiterare ogni comunicazione prevista dall'art. 3, 7° comma, della L. n° 136/2010 nel rispetto dei termini ivi previsti.

Il Concessionario si assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo del servizio apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136/2010, trasmettendone tempestivamente copia all'Ente concedente per le verifiche richieste dalla medesima legge.

24) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle notarili e le imposte di bollo e di registro saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Bergamo, 18 aprile 2019

Bergamo Infrastrutture S.p.A.

Il Consigliere Delegato

(Geom. Milvo Ferrandi)